

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 gennaio 2007 - Deliberazione N. 21 - Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - **Attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n° 192 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE in tema di rendimento energetico nell'edilizia. Istituzione del gruppo tecnico di lavoro.**

PREMESSO:

- che la legge 9 gennaio 1991, n. 10 disciplina l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia allo scopo di migliorarne i processi di trasformazione, ridurre i consumi e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale a parità di servizio reso e di qualità della vita;

- che il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, regolamenta la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia e della salvaguardia ambientale;

- che il D.P.R. n. 551/99 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6.4.2000 reca modifiche al D.P.R. 412/93, per quanto concerne l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici;

- che i decreti del Ministro delle Attività Produttive 24 aprile 2001, così come sostituiti dai D M 20 luglio 2004, individuano gli obiettivi quantitativi per l'incremento della efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto legislativo n. 79/99 e dell'art. 16, comma 4, del Decreto legislativo n. 164/00;

- che la Direttiva 2002/91/CE della Comunità Europea è stata recepita dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 : "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" pubblicato sulla G.U n. 222 supplemento ordinario n. 158 il 23.09.2005;

- che il comma 1 dell'art. 9 del richiamato D. Lgs 192 del 19 agosto 2005 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione del decreto ed, in particolare, il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli Enti Locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini;

- che il comma 3 dello stesso art. 9 del D. Lgs 192/05 stabilisce, poi, che le Regioni, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli Enti o Organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2 dello stesso articolo, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli Enti interessati;

- che il comma 4, ancora dell'art. 9 dello stesso Decreto, stabilisce, infine, che le Regioni riferiscono periodicamente alla Conferenza Unificata e ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e delle Infrastrutture e dei Trasporti, sullo stato di attuazione del decreto.

- che l'art. 10 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n° 192, inoltre, stabilisce ulteriori compiti che le Regioni debbono svolgere e in particolare:

a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;

b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;

c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;

d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di in-

stallazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;

e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;

f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile;

g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;

h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

- che l'art. 12 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n° 192 per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici, per le ispezioni e per i requisiti minimi degli organismi esterni preposti, rinvia, fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, alle norme previste dagli articoli 7 e 9 del DPR del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni ed alle norme transitorie riportate all'allegato L allo stesso decreto 192/05;

- che, in particolare, il punto 13 dell'allegato L al D. Lgs 192/05 afferma che le attività di accertamento e ispezioni avviate degli Enti Locali ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, prima della data di entrata in vigore del richiamato decreto, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore;

- che l'art. 14 del D. Lgs 192/05 stabilisce, fatta eccezione per specifiche misure di accompagnamento, di provvedere all'attuazione del Decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- che la Giunta Regionale con provvedimento n. 4818 del 25 ottobre 2002 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico - formulazione dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55" (B.U.R.C. n. 58 del 25/11/2002), integrate con DGR n° 3533 del 5 dicembre 2003 (B.U.R.C. n° 4 del 26 gennaio 2004) ha individuato strumenti per esercitare le funzioni amministrative in tema di energia;

- che con DGR n° 109 del 2 febbraio 2005 la Giunta Regionale ha approvato, trasmettendolo al Consiglio Regionale, un disegno di legge avente ad oggetto: "Disposizioni Generali in materia di energia per il riparto di funzioni e compiti tra Regione ed Enti Locali, per il recepimento della Direttiva 93/76/CE, per la costituzione dell'Agenzia Regionale per l'Energia e per l'assetto regolamentare" ;

- che con ulteriore proprio atto n° 634 del 21 aprile 2005 (BURC n° 33 del 4 luglio 2005) la Giunta Regionale ha stabilito di procedere ad una valutazione complessiva attualizzata dello stato del Sistema Energia della Regione da proiettare in una previsione di scenari energetici all'anno 2015;

#### Ritenuto

- che la Regione Campania possa provvedere, ai sensi degli artt. 9, 10 e 17 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n° 192 e nell'ambito dello stesso, all'attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, individuando nel "Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", dell'Assessorato all'Agricoltura e Attività Produttive, la struttura competente ad adempiere agli obblighi dello stesso Decreto e a curare l'elaborazione e l'applicazione dei relativi atti normativi e tecnico-amministrativi;

- che, nelle more dell'emanazione dei DPR previsti dall'art. 4 del Decreto, stante le limitazioni di risorse di cui all'art. 14 dello stesso sia opportuno avvalersi, per le varie problematiche poste, sia delle professionalità esistenti nelle strutture regionali sia di quelle allo scopo designate dagli Enti Locali coinvolti;

- di dover, pertanto, riservare all'emanazione di un successivo atto, previo parere dell'Avvocatura regionale, l'approvazione di uno specifico schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con gli Enti Locali coinvolti;

- che, al fine di coordinare ed omogeneizzare le procedure attuative sulle verifiche degli impianti termici che definire quelle riguardanti la certificazione energetica degli edifici, ai sensi di quanto previsto nei richiamati artt. 9 e 10 del D. Lgs 192/05, sia opportuno costituire un gruppo tecnico di lavoro composto da personale qualificato delle AGC 05 "Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile" - AGC 06 "Ricerca scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica" - AGC 10 " Demanio e Patrimonio" - AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" - AGC 16 " Gestione del Territorio, Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali e Culturali" - AGC 17 " Istruzione, Educazione, Formazione, Politiche Giovanili e del Forum regionale,

O.R.M.E.L.”

- che il gruppo tecnico di lavoro, coordinato dal Dirigente del Settore 01 dell'AGC12, o suo delegato, debba essere integrato dai rappresentanti dell'ENEA - Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente - e degli Enti Locali nonché, in particolare, avvalersi degli specifici servizi tecnici offerti dalla Provincia di Benevento attraverso la propria struttura di monitoraggio satellitare Marsec;

- di dover precisare che la partecipazione al gruppo tecnico di lavoro, configurandosi come attività istituzionale, è attuata senza oneri per l'Amministrazione Regionale, tranne che per i servizi tecnici offerti dalla Provincia di Benevento, attraverso la propria struttura di monitoraggio satellitare Marsec, le cui attività ricadono in quelle previste dall'accordo quadro tra Regione Campania e Provincia di Benevento, approvato in schema dalla DGR n. 2090 del 29/12/2005 e sottoscritto in data 29/03/2006, mentre le risorse a copertura dei relativi oneri sono state impegnate con Decreto Dirigenziale n. 568 del 30/12/2005;

Ritenuto, inoltre e nelle more della definizione degli atti normativi e tecnico-amministrativi,

- di poter individuare nei Comuni con più di 40.000 abitanti e nelle Province, per la restante parte del territorio, gli organismi competenti per l'effettuazione delle verifiche degli impianti termici, ai sensi della Legge 10/91, DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni;

- di poter consentire ai Comuni e alle Province, che hanno già attivato con propri atti amministrativi le verifiche degli impianti termici, ai sensi dell'allegato "L" del D. Lgs. 192/05, l'utilizzo delle procedure in corso;

la Giunta Regionale, all'unanimità

#### DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si danno per ripetuti e trascritti:

- di provvedere, ai sensi degli artt. 9, 10 e 17 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2005 n° 192 e nell'ambito dello stesso, all'attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, individuando nel "Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", dell'Assessorato all'Agricoltura e Attività Produttive, la struttura competente ad adempiere agli obblighi dello stesso Decreto e a curare l'elaborazione e l'attuazione dei relativi atti normativi e tecnico-amministrativi;

- di avvalersi, nelle more dell'emanazione dei DPR previsti dall'art. 4 del Decreto, stante le limitazioni di risorse di cui all'art. 14 del richiamato decreto, sia delle professionalità esistenti nelle strutture regionali sia di quelle allo scopo individuate dagli Enti Locali interessati;

- di riservare all'emanazione di un successivo atto l'approvazione di uno specifico schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere con gli Enti Locali coinvolti;

- di costituire, al fine di coordinare ed omogeneizzare le procedure attuative sulle verifiche degli impianti termici che di definire quelle riguardanti la certificazione energetica degli edifici, ai sensi di quanto previsto nei richiamati artt. 9 e 10 del D. Lgs 192/05, un gruppo tecnico di lavoro composto da personale qualificato delle AGC 05 "Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile" - AGC 06 "Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica" - AGC 10 " Demanio e Patrimonio" - AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" - AGC 16 " Gestione del Territorio, Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali e Culturali" - AGC 17 " Istruzione, Educazione, Formazione, Politiche Giovanili e del Forum regionale, O.R.M.E.L.";

- di stabilire che il gruppo tecnico di lavoro, coordinato dal Dirigente del Settore 01 dell'AGC12, o suo delegato, sia integrato dai rappresentanti dell'ENEA - Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente - e degli Enti Locali nonché, in particolare, avvalersi degli specifici servizi tecnici offerti dalla Provincia di Benevento attraverso la propria struttura di monitoraggio satellitare Marsec;

- di precisare che la partecipazione al gruppo tecnico di lavoro è attuata senza oneri per l'Amministrazione Regionale, tranne che per i servizi tecnici offerti dalla Provincia di Benevento, attraverso la propria struttura di monitoraggio satellitare Marsec, le cui attività ricadono in quelle previste dall'accordo quadro tra Regione Campania e Provincia di Benevento, approvato in schema dalla DGR n. 2090 del 29/12/2005 e sottoscritto in data 29/03/2006 e di far fronte alla copertura dei relativi oneri con le risorse impegnate con Decreto Dirigenziale n. 568 del 30/12/2005;

- di individuare, nelle more della definizione degli atti normativi e tecnico-amministrativi, nei Comuni con più di 40.000 abitanti e nelle Province, per la restante parte del territorio, gli organismi competenti per l'effett-

tuazione delle verifiche degli impianti termici, ai sensi della Legge 10/91, DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni;

- di consentire, analogamente, ai Comuni e alle Province, che hanno già attivato con propri atti amministrativi le verifiche degli impianti termici, ai sensi dell'allegato "L" del D. Lgs. 192/05, l'utilizzo delle procedure in corso;

- di trasmettere per l'esecuzione il presente provvedimento alle seguenti Aree Generali di Coordinamento:

- a) AGC 05 "Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, protezione Civile",
- b) AGC 06 "Ricerca scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed informatica" - AGC 10 " Demanio e Patrimonio",
- c) AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario",
- d) AGC 16 " Gestione del Territorio, Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali e Culturali",
- e) AGC 17 " Istruzione, Educazione, Formazione, Politiche Giovanili e del Forum regionale, O.R.M.E.L."

- di inviare copia del presente atto alle Amministrazioni Provinciali ed ai Comuni con più di 40.000 abitanti per l'effettuazione delle verifiche sugli impianti termici di rispettiva competenza;

- di trasmettere, infine, il presente atto al Web-master, per la divulgazione attraverso il sito delle Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Bassolino*